

COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11225

Data 29-07-2015

DEL. N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28/07/2014

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21:00 in Piazza della Repubblica, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Sindaco Lorenzo Demartini:

RISULTANO PRESENTI:

MANCUSO BARBARA	A	SANTI CESARE	A
Demartini Lorenzo	P	CARENA WALTER	P
BERTASSI GUIDO	P	DONATO MAURIZIO	A
GUARDAMAGNA GIORGIO	P	VERONESE MASSIMO	A
VAILATI ANTONIO	P	RIZZO MARCELLA	A
BORELLA JENNY	P	DAGLIO CLAUDIO	A
DALPEDRI UMBERTO	P		

con l'intervento del Segretario Sig. Riera Dott. Sergio

Risulta presente in aula l'Assessore esterno sig. Moreno Bolzoni.

Il Sindaco in qualità di Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Relaziona il punto all'ordine del giorno l'Assessore al Bilancio – sig. Giorgio Guardamagna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;

VISTO l'articolo 1, comma 660 della Legge 147/2013, come modificato dalla Legge 68/2014 che stabilisce che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

VISTA la delibera di C.C. del 28/07/2015 n. 20, relativa all'approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'articolo 18, comma 1), lettera b) del vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti che prevede una riduzione del 50% della tassa nella parte fissa e nella parte variabile per i nuclei familiari residenti o domiciliati con almeno un componente portatore di handicap grave pari o superiore al 74%;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale, consapevole della situazione di difficoltà economica contingente, che soprattutto colpisce le famiglie con redditi più bassi e, quindi, le fasce più deboli della cittadinanza, intende adottare ulteriori azioni che possano in qualche misura sovvenire a tali bisogni;

RITENUTO, per le motivazioni di cui al paragrafo precedente, di introdurre una riduzione del 75% della tassa, nella parte fissa e nella parte variabile, per i nuclei familiari residenti o domiciliati con almeno un componente portatore di handicap grave pari o superiore al 74% ed ISEE standard o ordinario fino a € 9.000,00; nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap grave pari o superiore al 74%, l'agevolazione verrà riconosciuta solo qualora la somma degli ISEE standard o ordinario dei nuclei familiari complessivamente considerati non superi l'importo di € 9.000,00;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende correggere anche eventuali refusi contenuti nel vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico - Finanziaria dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con n. 7 voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI MODIFICARE** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28/07/2015 come segue (vedasi altresì regolamento modificato allegato):

- All'articolo 18, comma 1 è aggiunta la seguente lettera b-bis):

“b-bis) nuclei familiari residenti o domiciliati con almeno un componente portatore di handicap grave pari o superiore al 74% ed ISEE standard o ordinario fino a € 9.000,00: riduzione del 75% nella parte fissa e nella parte variabile;

nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap grave pari o superiore al 74%, l'agevolazione verrà riconosciuta solo qualora la somma degli ISEE standard o ordinario dei nuclei familiari complessivamente considerati non superi l'importo di € 9.000,00”

- All'articolo 3 comma 1 le parole “...e dal Regolamento di Gestione.” sono sostituite dalle seguenti: “... e dalla normativa vigente in materia.”
- All'articolo 7 comma 4 le parole “...assolto dell'utente...” sono sostituite dalle seguenti: “... assolto dall'utente...”
- All'articolo 14 comma 6 lettera a) la parola “contestualmente” è eliminata
- All'articolo 17 comma 3 le parole “...da licenza” (duplicate) sono eliminate
- All'articolo 17 comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “,fatto salvo quanto previsto al periodo successivo. La riduzione di cui al comma 2 in caso di concessione in comodato gratuito dell'apposito contenitore si applica d'ufficio dalla data di consegna dello stesso comprovata dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Lavori Pubblici”
- All'articolo 18 comma 3 le parole “...a quello...” sono eliminate
- All'articolo 20 comma 2 le parole “...in caso in cui...” sono sostituite dalle seguenti: “... nel caso in cui...”

3) **DI DARE ATTO** che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha efficacia dal 1° gennaio 2015,

4) **DI DARE ATTO** che il gettito derivante dalle agevolazioni previste dalla presente modifica regolamentare rimane totalmente a carico del Bilancio dell'Ente nella misura di una stima presumibile di € 2.500,00 idoneamente allocata nel documento contabile;

5) **DI DARE ATTO** che i presenti regolamenti dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

SUCCESSIVAMENTE

n.18 del 29-07-2015 COMUNE DI MEDE

DI DICHIARARE, con n. 7 voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI MEDE

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
in merito alla deliberazione avente per oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20
DEL 28/07/2014

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 15-07-2015

Il Responsabile della P.O Settore Amministrativo
(f.to Raffaella Arioli)

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 15-07-2015

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario
(f.to Raffaella Arioli)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

*F.to GUARDAMAGNA
GIORGIO*

F.to Demartini Lorenzo

F.to Riera Sergio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 05-08-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 20-08-2015

IL SEGRETARIO

F.to Riera Sergio

Data 05-08-2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA _____

IL SEGRETARIO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to Riera Sergio